

dossier

XIX Legislatura

24 gennaio 2023

**Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli
eventi eccezionali verificatisi
nel territorio dell'isola di
Ischia a partire dal 26
novembre 2022**

D.L. n. 186/2022 - A.S. n. 473



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori delle infrastrutture e dei trasporti

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 21/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 066760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it -  [@CD_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 11/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale</i>).....	11
Articolo 3 (<i>Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria</i>).....	15
Articolo 4 (<i>Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia</i>).....	16
Articolo 5 (<i>Fondo regionale di protezione civile</i>).....	18
Articolo 5-bis (<i>Rafforzamento Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale</i>).....	20
Articolo 5-ter (<i>Piano commissariale per l'isola d'Ischia</i>).....	21
Articoli 5-quater e 5-quinquies (<i>Pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola di Ischia</i>).....	26
Articolo 5-sexies (<i>Misure in materia di fanghi e inerti da colata</i>).....	29
Articolo 5-septies (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse</i>).....	30
Articolo 6 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	32
Articolo 7 (<i>Entrata in vigore</i>).....	34

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

L'articolo 1 dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la **sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi** in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (**commi 1, 3 e 4**), precisando che **non si procede al rimborso** di quanto già versato (**comma 2**). L'articolo disciplina inoltre la **ripresa** dei versamenti e degli adempimenti sospesi (**comma 5**), e prevede che per i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (**comma 6**). L'articolo, infine, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, **istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1.340.000** euro per l'anno 2022 e di **1.380.000** euro per l'anno 2023.

In particolare, il **comma 1** dispone, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei **Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia**, la **sospensione dei termini dei versamenti tributari**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo fiscale** (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), **in scadenza** dalla medesima data del **26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**.

Per il medesimo periodo sono **altresì sospesi**:

- a) i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973), e delle trattenute relative alle **addizionali regionale e comunale all'IRPEF**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo contributivo** (articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Il **comma 2** precisa che nei casi di cui al comma 1 **non si procede al rimborso** di quanto già versato.

Il **comma 3 estende** l'applicazione della **sospensione** prevista dal comma anche ai versamenti derivanti da **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane**

ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da *3-bis* a *3-sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012), **ingiunzioni** emesse dagli **enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti**, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi doganali** (di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e all'articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019).

Il **comma 4** stabilisce inoltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono altresì **sospesi i termini degli adempimenti tributari**, in scadenza **dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**.

La relazione illustrativa, presentata dal Governo sull'Atto Camera n. 674, chiarisce che si comprendono anche gli adempimenti tributari di **natura processuale**.

Il **comma 5** disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi, stabilendo che:

- i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16 settembre 2023**, ovvero mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **sessanta rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, **a decorrere dal 16 settembre 2023**.
- I termini di versamento relativi alle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo fiscale** (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), e agli **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da *3-bis* a *3-sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012), non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo contributivo** (articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010), sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a **decorrere allo scadere del periodo di sospensione**.
- I termini di versamento relativi alle emesse dagli **enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti**, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi doganali** (di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e all'articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019), sospesi per effetto del comma 3, riprendono a **decorrere allo scadere del periodo di sospensione**.

- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati **entro il 30 settembre 2023**.

Il **comma 6** prevede che per **i termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione**, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 - secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati - la disciplina prevista dall'articolo 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli **atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari** di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 159 del 2015, le **disposizioni in materia di sospensione dei termini** di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, **comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ai sensi del comma 2, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Ai sensi del comma 3, infine, **l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione** di cui al comma 1.

Il **comma 7**, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il **gettito dei tributi non versati** per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1.340.000 euro** (di cui 884.000 per Casamicciola Terme e 456.000

per Lacco Ameno) per l'anno **2022** e di **1.380.000 euro** (di cui 911.000 per Casamicciola Terme e 469.000 per Lacco Ameno) per l'anno **2023**.

Tali somme saranno **recuperate dall'Agenzia delle entrate** in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023 **a valere sull'imposta municipale propria** riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate saranno **versati annualmente ad apposito capitolo dell'entrata** del bilancio dello Stato.

Articolo 2
***(Misure urgenti in
materia di giustizia civile e penale)***

L'**articolo 2** detta disposizioni urgenti in materia di **rinvio delle udienze civili e penali** a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di **sospensione dei termini sostanziali e processuali** dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività (alla data del 26 novembre 2022) nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, si prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni (alla medesima data del 26 novembre 2022), la **sospensione di termini perentori, legali o convenzionali**, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 dicembre 2022) al 31 dicembre 2022, il **rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022**, di tutte le **udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, i termini previsti dall'articolo in commento sono stati stabiliti "in via di prima approssimazione", tenuto conto delle notizie allo stato disponibili, e siano pertanto "suscettibili di una più puntuale messa a punto".

Il **comma 2** prevede la **sospensione**, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, **dei termini** per il compimento di qualsiasi atto dei **procedimenti civili e penali** pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. La disposizione offre un'esemplificazione dei termini che vengono sospesi, facendo riferimento ai termini per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni. Tale esemplificazione è da ritenersi non esaustiva, in quanto la norma (secondo periodo) reca la seguente formulazione conclusiva: "e, in genere, tutti i termini procedurali". Il medesimo comma specifica che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo, e che se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto.

Il **comma 3** dispone, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il **rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022**, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti **alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva**

sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Analogamente si procede qualora una delle parti sia difesa da **avvocati aventi la residenza o lo studio in uno dei predetti comuni**, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

Il **comma 4**, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, prevede, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti o svolgevano la propria attività nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, la sospensione dal 26 novembre al 31 dicembre 2022 del decorso dei **termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali**, comportanti **prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto**, nonché dei **termini per gli adempimenti contrattuali**. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti:

- i termini relativi ai **processi esecutivi** e alle **procedure concorsuali**;
- i termini di **notificazione dei processi verbali** e i termini di **esecuzione del pagamento in misura ridotta**;
- i termini di **svolgimento di attività difensiva**;
- i termini per la presentazione dei **ricorsi amministrativi e giurisdizionali**;
- il termine per la **proposizione della querela** da parte dei **residenti** nei predetti comuni.

Il **comma 5** sospende, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, i **termini di scadenza**, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a **vaglia cambiari**, a **cambiali** e ad ogni altro **titolo di credito o atto avente forza esecutiva**, sempre nei confronti dei stessi soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa o di funzione nei predetti comuni. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Il **comma 5** prevede una serie di ipotesi di **esclusione dell'applicazione delle disposizioni** di cui ai commi da 1 a 4. In particolare, in materia civile e di volontaria giurisdizione sono **esclusi**:

- le cause relative ai **diritti delle persone minorenni**;
- le cause relative al diritto all'**assegno di mantenimento**, agli **alimenti** e all'**assegno divorzile** o ad **obbligazioni alimentari**;
- i **procedimenti cautelari**;
- i procedimenti in materia di **tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione**;

- i procedimenti in materia di **trattamento sanitario obbligatorio** (art. 35 L. 833/1978);
- i procedimenti in materia di **interruzione volontaria della gravidanza** (art. 12 L. 194/1978);
- i procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione contro abusi familiari**;
- i procedimenti riguardanti **espulsione, trattenimento e allontanamento di cittadini stranieri**;
- i procedimenti *ex art.* 283, 351 e 373 c.p.c. (**sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata**);
- i procedimenti in materia **elettorale**;
- inoltre, in genere, **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**, previa dichiarazione di urgenza del capo dell'ufficio giudiziario o del giudice istruttore.

In materia penale, sono **esclusi**:

- i procedimenti di **convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare**;
- i procedimenti nei quali sia imminente la **scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare**;
- i procedimenti di **consegna dell'imputato o condannato all'estero e di estradizione** per l'estero;
- i procedimenti in cui siano applicate **misure di sicurezza detentive**, o sia pendente una richiesta di applicazione di tali misure;
- i procedimenti, **qualora gli interessati lo richiedano**: a carico di **detenuti**; in cui sono applicate **misure cautelari o di sicurezza**; concernenti **misure di prevenzione**;
- i procedimenti nei quali vi sia necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui all'art. 392 c.p., previa dichiarazione di urgenza, su richiesta di parte, del giudice o del presidente del collegio.

Il **comma 7** prevede, nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4, la sospensione del corso della **prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari**.

Il **comma 8** dispone che non si tenga conto, ai fini del computo del **termine di ragionevole durata del processo** ai sensi dell'art. 2 della L. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), del periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (4 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022, nei procedimenti rinviati

ai sensi del comma 1, e del periodo 26 novembre – 31 dicembre 2022, in quelli i cui termini siano stati sospesi ai sensi del comma 4.

Articolo 3

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

L'**articolo 3** dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - con riguardo ai **giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari**, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei termini per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui:

- una delle parti al 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni Casamicciola Terme e di Lacco Ameno;
- uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale in tali comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il **comma 2** prevede il **rinvio - su istanza di parte -** a data successiva al 31 dicembre 2022, **delle udienze fissate** nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali.

Sempre con riguardo al periodo 26 novembre - 31 dicembre 2022 per i medesimi soggetti indicati nel primo comma, il **comma 3** dispone la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Articolo 4

(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

L'articolo 4 prevede la **proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia**, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo 4, attraverso modifiche ai commi 1 e 13 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) proroga fino al **31 dicembre 2023** il termine di temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli).

Con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata in attuazione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha provveduto alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, – nell'ambito delle disposizioni integrative, correttive e di coordinamento ai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 – è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia (tribunale di Napoli), Lipari (tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (tribunale di Livorno), secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo correttivo.

Il termine di temporaneo ripristino dei suddetti presidi giudiziari è stato più volte oggetto di proroga. Con riguardo alle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio è, da ultimo, intervenuto il decreto-legge n. 198 del 2022 (art. 8, commi 5-7) che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle suddette sezioni insulari.

Si ricorda che negli uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.

Per **coordinamento**, al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, è prorogato dal 1° gennaio 2023 al **1° gennaio 2024** il termine dal quale il temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia cessa di avere efficacia ed **opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario** (come modificata dalla tabella di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo del 2014).

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria della norma**. È in particolare autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023.

Articolo 5 ***(Fondo regionale di protezione civile)***

L'**articolo 5** destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

Il **comma 1** dell'art. 5 destina la somma di **10 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo regionale di protezione civile** (previsto all'articolo 45 del Codice della protezione civile – D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Il **comma 2** prevede che a tali oneri si provveda nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle somme già trasferite a cura del bilancio dello Stato riguardanti l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 24-*quater* del D.L. 119/2018, che, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

In merito, l'art. 7, comma 1, del Codice di protezione civile, al fine dello svolgimento delle attività di protezione civile (definite nell'art. 2 del medesimo Codice), prevede che gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguano in tre tipologie, a) emergenze che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di tipo nazionale, con deliberazione dello stato di emergenza nazionale.

L'art. 45 del Codice di protezione civile ha istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze previste all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo Codice.

Come previsto dall'art. 45, è stato emanato il [DPCM del 13 luglio 2022](#), in cui sono stati previsti i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del citato Fondo regionale di protezione civile.

In particolare, le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa; 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,

determinate dalle regioni con modalità omogenee; 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2.

Il rapporto dell'ISPRA "[Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021](#)" fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull'erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Il Rapporto aggiorna le mappe nazionali della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI e della pericolosità idraulica secondo gli scenari del D. Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), realizzate dall'ISPRA mediante la mosaicatura delle aree perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

Articolo 5-bis
(Rafforzamento Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale)

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce alcune disposizioni per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

In particolare sono previste delle misure per il potenziamento degli organici dell'Autorità stessa.

Nello specifico si prevede che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale possa, nell'ambito della vigente dotazione organica, reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a otto unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità.

L'articolo in esame prevede, a tale riguardo, una dotazione finanziaria pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 5-ter
(Piano commissariale per l'isola d'Ischia)

L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame alla Camera, attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma a Ischia del 2017 anche i compiti relativi agli interventi riferiti agli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, al fine di garantire il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. È prevista la predisposizione di un piano quinquennale di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per il periodo 2023-2026.

Attribuzione al Commissario straordinario sisma del 2017 dei compiti relativi al piano commissariale post-alluvione 2022 (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che il Commissario straordinario, nominato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 avvenuto ad Ischia, agisca **anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi ad Ischia** a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo.

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme dell'isola di Ischia è stato dichiarato, con la [delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017](#), lo stato di emergenza, poi cessato il 21 febbraio del 2019, per effetto della [delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018](#).

L'art. 17 del D.L. 109/2018 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione (nello specifico, nominato con il [D.P.C.M. 24 gennaio 2022](#) nella persona dell'avv. Legnini, fino al 31 dicembre 2022).

La gestione commissariale straordinaria è stata prolungata fino al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 734 della L. n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023).

Il comma 1 specifica che la suddetta previsione è finalizzata a garantire il **necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio** e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e **quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017**.

Con la [delibera del 27 novembre 2022](#), il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali

eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (Napoli), a partire dal 26 novembre 2022.

Il medesimo comma 1 puntualizza che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **gli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere d), e) e f), del d.lgs. 1/2018 (v. *infra*) sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato** nominato con [ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022](#).

L'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 ha previsto che il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'isola d'Ischia del 2017 sia nominato Commissario delegato per gli eventi calamitosi del 26 novembre 2022.

In particolare, il Commissario delegato provvede agli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; alle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; e agli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

L'ordinanza n. 948 del 2022 prevede, inoltre, la preparazione di un piano del Commissario delegato per interventi volti: al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

L'**art. 25 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1** (Codice della protezione civile), nel disciplinare i contenuti delle ordinanze di protezione civile, dispone al comma 2, tra l'altro, che con tali ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- alla **realizzazione di interventi**, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti (**lettera d)** del comma 2);
- alla **ricognizione dei fabbisogni** per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, **nonché dei danni** subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (**lettera e)** del comma 2);
- all'**attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti** di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28 (**lettera f)** del comma 2);

Piano d'interventi urgenti (comma 2)

Il comma 2 prevede la predisposizione di un **piano di interventi urgenti** riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme.

Per tale scopo è previsto l'utilizzo anche degli esiti delle indagini e degli studi prodotti in attuazione di quanto indicato dall'articolo 1 dell'[ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022](#).

L'ordinanza n. 951 dell'11 dicembre 2022 prevede all'art. 1 che il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania sia nominato soggetto attuatore del Commissario delegato previsto dall'art. 1 della citata ordinanza n. 948 del 2022, per il coordinamento degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione di pericolosità dell'area interessata dagli eventi e all'individuazione delle misure interventi di riduzione del rischio residuo.

Il comma 2 stabilisce l'approvazione del piano con un'ordinanza del Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la Regione Campania.

Il suddetto piano:

- contiene anche una **ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico** afferente al territorio dell'**Isola di Ischia**;
- è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate;
- ha **validità quinquennale**.

Nelle more dell'adozione del predetto Piano, il **Commissario** provvede, con propri atti, alla **ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità** nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

Il medesimo comma 2 prevede che gli interventi siano identificati dal codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dalla delibera CIPE n. 63 del 2020.

La richiamata legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", come modificata dal D.L. 76/2020, dispone all'art. 11 che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP, prevedendo, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso. Per l'attuazione dell'art. 11 è stata emanata la [delibera CIPE n. 63 del 2020](#), contenente tra l'altro le linee guida per l'attuazione della suddetta previsione di legge.

Il monitoraggio degli interventi deve avvenire ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Integrazione degli interventi di contrasto all'emergenza idrogeologica e di ricostruzione post-sisma (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che le **previsioni del citato piano commissariale integrano il piano di ricostruzione** previsto dall'art. 24-*bis* del D.L. 109/2018, ai fini del

necessario coordinamento fra le azioni di contrasto all'emergenza idrogeologica e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, **autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano** di cui al presente articolo.

L'art. 24-*bis* del D.L. 109/2018 disciplina la predisposizione di un piano redatto dalla Regione Campania, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché per la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati.

Accordi collaborazione per l'attuazione del piano (comma 4)

Il comma 4 consente al Commissario straordinario di definire accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attuazione del piano commissariale.

L'art. 15 della legge 241/1990 (in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Esercizio delle funzioni del Commissario straordinario (comma 5)

Il comma 5 prevede che il Commissario straordinario eserciti le proprie funzioni anche tramite l'**emanazione di ordinanze**, che devono essere comunicate al Presidente della Regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma in esame puntualizza che tale potere deve essere esercitato nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo.

È previsto il controllo preventivo della Corte dei conti (come indicato dall'articolo 33 del D.L. 189/2016) sui provvedimenti adottati dal Commissario straordinario di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale.

Stanziamenti e relativa copertura (comma 6)

Il comma 6 autorizza la spesa di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026**, per gli interventi di conto capitale previsti dal presente articolo. Alla **copertura degli oneri** relativi si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019);

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

L'art. 1, comma 51-*ter*, della legge di bilancio 2020, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), ha previsto l'integrazione delle risorse assegnate agli enti locali, per 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Articoli 5-quater e 5-quinquies
(Pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola di Ischia)

L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia. Sono altresì disciplinate le modalità dell'aggiornamento prevedendo, in particolare, che lo stesso avvenga in più stralci funzionali.

L'articolo 5-quinquies, introdotto durante l'esame alla Camera, disciplina le procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia.

Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia (art. 5-quater)

Il **comma 1 dell'articolo 5-quater** dispone che l'**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale provvede all'aggiornamento** degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia.

In relazione alla citata Autorità, istituita (così come le altre 6 autorità di bacino distrettuali) dall'art. 63 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), si ricorda che i commi 698-700 della legge di bilancio 2023 (L. 179/2022) provvedono, tra l'altro, ad assegnare a tale autorità uno stanziamento di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, nonché a destinare il 20% delle somme del fondo istituito dal comma 607 della L. 234/2021 ("Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie") all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali.

Il successivo **comma 2** dispone che **l'aggiornamento del Piano è approvato in più stralci funzionali**, in coerenza con le modalità previste dall'art. 67 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

L'art. 67, rubricato "I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio", dispone, tra l'altro, che, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico "che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime".

Il comma in esame dispone inoltre che il **primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Casamicciola**, è adottato **entro 60 giorni** dall'approvazione del Piano commissariale di cui all'art. 5-ter, comma 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Nella risposta all'[interrogazione 3/00047](#), resa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nella seduta del 30 novembre 2022, viene sottolineato che “con specifico riferimento agli interventi che interessano il comune di Casamicciola, si evidenzia quanto indicato nella piattaforma ReNDiS, repertorio nazionale, dove vengono gestite le informazioni relative a tutti gli interventi di difesa del suolo, finanziato con risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, si tratta di due azioni per un totale di 3 milioni di euro relative alla messa in sicurezza della zona costiera e alla riduzione dell'erosione. Si specifica che risultano ulteriori fondi, pari a 2.500.000 euro, relativi a progetti del Ministero dell'Interno”.

Viene altresì prevista l'identificazione del **CUP degli interventi** del Piano, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003 e della delibera CIPE 63/2020.

Si ricorda che l'art. 11 della legge 3/2003 dispone che per una serie di finalità, in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni progetto di investimento pubblico è dotato di un “Codice unico di progetto” (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica. Le procedure e le modalità necessarie per l'attuazione di tale disposizione sono state definite con la delibera CIPE 63/2020.

Procedure per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori (art. 5-quinquies)

Il **comma 1, primo periodo**, dell'**articolo 5-quinquies** dispone che alle procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano di cui all'art. 5-quater **si applicano le disposizioni di semplificazione previste dal D.L. 76/2020** (per la precisione dall'art. 1, comma 2, di tale decreto) **per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (c.d. contratti sottosoglia).**

Il **secondo periodo** del medesimo comma fissa il termine entro il quale, ai fini dell'applicazione delle richiamate semplificazioni, deve essere adottata la **determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento**. In deroga a quanto previsto dal D.L. 76/2020, la norma in esame prevede che il termine in questione scada il **31 dicembre 2023** (e non il 30 giugno 2023, come disposto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020).

Si fa notare in proposito che l'art. 50 dello schema di decreto recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (Atto del Governo n. 19, all'esame della Commissione Ambiente) riprende, nella sostanza, le semplificazioni operate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante una disciplina derogatoria rispetto a quella recata per gli affidamenti sottosoglia dall'art. 36, comma 2, del Codice vigente). Le citate semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 per i contratti “sottosoglia” diverranno quindi, una volta che il nuovo Codice entrerà in vigore, la disciplina a regime per gli affidamenti dei contratti medesimi.

In estrema sintesi, il comma 2 dell'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e

architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie europee, avvenga secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie europee, e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.

Articolo 5-sexies
(Misure in materia di fanghi e inerti da colata)

L'**articolo 5-sexies**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera deputati, reca delle misure urgenti per la gestione dei fanghi e degli inerti da colata. In particolare viene data la possibilità al Commissario straordinario di individuare, con apposite ordinanze, più siti destinati allo stoccaggio provvisorio di tali materiali.

Nello specifico l'articolo in esame, **al comma 1**, prevede che, con riferimento alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da colata, conseguenti all'evento calamitoso che ha colpito l'Isola di Ischia il 26 novembre 2022, il Commissario straordinario possa esercitare i poteri previsti [dall'articolo 191, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cosiddetto Testo Unico ambientale). Si tratta, in pratica, del materiale fangoso derivante dallo smottamento di parte dei terreni avvenuta a seguito delle piogge abbondanti che si sono verificate nel novembre dello scorso anno presso l'isola di Ischia.

A tale riguardo è utile ricordare che l'articolo soprarichiamato prevede che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Il comma 1, pertanto, attribuisce al Commissario straordinario la possibilità di adottare delle ordinanze analoghe a quelle previste dal sopra descritto articolo 191 del Testo Unico ambientale.

Il comma 2 specifica che il Commissario possa, con proprie ordinanze, individuare più siti destinati allo stoccaggio provvisorio di tale materiale.

Il comma 3 autorizza una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità indicate dai commi precedenti, mentre **il comma 4** reca la copertura finanziaria di quanto stanziato nel comma 3.

Articolo 5-septies
(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)

L'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede un incremento, per l'anno 2023, delle unità di personale della **struttura a supporto del Commissario** per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di **Ischia** interessati dagli **eventi sismici del 21 agosto 2017**.

Nel dettaglio, l'articolo in esame dispone che la struttura commissariale (prevista dall'art. 31 del D.L. 109/2018), di cui si avvale il Commissario in questione ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso affidate (dall'art. 18 del D.L. 109/2018), è **ampliata, per l'anno 2023, fino a un massimo di:**

- **5 unità di personale non dirigenziale;**
- **2 unità di personale dirigenziale di livello non generale** scelte, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001¹, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo², con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche;
- **2 esperti**, nominati con provvedimento del Commissario, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001.

Il richiamato articolo 7 pone diversi obblighi e divieti in capo alle pubbliche amministrazioni, tra cui il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa³ (comma 5-bis), la possibilità, nel caso non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione purché sussistano determinati presupposti di legittimità (comma 6), l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma 6-bis).

¹ L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

² In base al disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

³ Tale divieto, decorrente dal 1° luglio 2019 (ex art. 22, co. 8, del D.Lgs. 75/2017), concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Alla luce di quanto detto, si valuti l'opportunità di indicare esplicitamente a quale delle previsioni contenute nel richiamato articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 la disposizione in commento intende derogare.

L'articolo in esame precisa che **l'ampliamento** del personale **avviene:**

- **in aggiunta** alla dotazione di personale prevista dall'art. 31 del D.L. 109/2018; L'art. 31 del D.L. 109/2018 prevede, tra l'altro, al comma 2, che la struttura "è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche (...) con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti".

- **e con le modalità previste dal medesimo l'art. 31 del D.L. 109/2018**, vale a dire nel rispetto della disciplina del personale della struttura commissariale.

In particolare il riferimento sembra essere alle disposizioni recate dai commi 3 e seguenti di tale articolo, ove si dispone che il personale assegnato alla struttura è posto "in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza" e si disciplinano il trattamento economico accessorio e eventuali ulteriori compensi e rimborsi spese.

Viene altresì disciplinata la **copertura degli oneri** conseguenti, stabilendo che vi si provvede nei limiti massimi di spesa di **641.000 euro per l'anno 2023** a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario in questione.

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 6, modificato dalla Camera, reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione. I commi 2 e 3 dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

Incremento del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 1)

Il comma 1, come modificato dalla Camera, reca un **incremento complessivo di 15,83 milioni di euro, per il periodo 2024-2028**, delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076).

L'incremento è autorizzato nei seguenti importi annuali:

(Importi in milioni di euro)

Anno	Incremento del Fondo previsto dal comma in esame
2024	3,61
2025	3,0 (importo così ridotto alla Camera, rispetto all'importo di 3,61 milioni previsto dal testo iniziale del decreto-legge)
2026	3,61
2027	3,61
2028	2,0 (importo così ridotto alla Camera, rispetto all'importo di 3,61 milioni previsto dal testo iniziale del decreto-legge)

Copertura degli oneri recati dal presente decreto-legge (commi 2 e 3)

Il comma 2 – come modificato nel corso dell'esame alla Camera - reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo del provvedimento in esame, valutati in:

- **6,12 milioni** di euro per l'anno **2022** e **11,29 milioni** di euro per l'anno **2023** (oneri dell'articolo 1);
- **3,61 milioni** di euro per l'anno **2024**, **3 milioni** di euro per il **2025**, **3,61 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026-2027** e **2 milioni** di euro per

l'anno 2028 (oneri del comma 1 dell'articolo in esame, come modificato **durante l'esame alla Camera**).

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a **6,12 milioni** di euro per l'anno **2022** e **10,75 milioni** di euro per l'anno **2023**, mediante riduzione del **Fondo per le esigenze indifferibili** in corso di gestione. Il fondo presenta la necessaria disponibilità;
- b) quanto a **0,54 milioni** di euro per l'anno **2023**, **3,61 milioni** di euro per l'anno **2024**, **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, **3,61 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027** e di **2 milioni** di euro per l'anno **2028**, mediante utilizzo di quota parte delle **maggiori entrate** e delle **minori spese** derivanti dall'articolo 1, relativo alla sospensione dei versamenti tributari in scadenza. La ripresa dei versamenti, prevista dal 16 settembre 2023 in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, comporta infatti effetti finanziari positivi a partire da tale anno.

Tale parte della disposizione è stata modificata, **durante l'esame alla Camera**, conseguentemente alla variazione degli importi del comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 dicembre 2022**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.